



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

“Alessandro Volta”

Via Vallone delle Pere - 88836 COTRONEI (KR)
Codice Fiscale 91021450795 - Codice Meccanografico KRIC81500P
Telefono 0962/44131 - Fax 0962/1906785 –
E-Mail: kric81500p@pec.istruzione.it – kric81500p@istruzione.it
Sito Web: www.iccotronei.edu.it



Anno scolastico 2025/2026

Il presente **REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO** è stato approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 38 del 18/12/2025 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 22/12/2025.

Regolamento di disciplina

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

In sintesi:

- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- L'infrazione disciplinare influisce esclusivamente sul voto di comportamento.
- Il voto di comportamento tiene conto della partecipazione, del rispetto delle regole e dell'impegno nelle attività di cittadinanza attiva e solidale.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. In relazione alle modifiche all'Art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/6/1998, n. 249 di cui al D.P.R. 235/2007:

“Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni”.

Alla scuola primaria non si applica l'iter procedimentale disciplinare previsto per gli studenti della scuola secondaria. Il focus, alla scuola primaria, non è sull'illecito e il riferimento su cui fondare l'azione educativa è il Patto educativo di corresponsabilità (recentemente aggiornato tra i materiali di ANP) Abrogazione degli artt. 412-414 del RD 1297/1928.

Gli aspetti da presidiare:

- il Consiglio di classe che irroga la sanzione deve essere inteso nella sua componente allargata (con i rappresentanti dei genitori e degli studenti);
 - Se il rappresentante è genitore dell'alunno/a destinatario/a dell'addebito allora c'è incompatibilità e lo stesso interviene in qualità di genitore, non di rappresentante;
 - Nel secondo ciclo, se il rappresentante degli studenti è destinatario dell'addebito, interviene in qualità di studente, non di rappresentante;
 - Le sanzioni vanno inserite nel fascicolo dello studente e lo seguono nel trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro

Attenzione a non fare confusione:

- Il Consiglio di classe nella sua componente allargata non significa che l'organo debba essere perfetto per deliberare;

- La convocazione è rivolta a tutti i componenti l'organo, salvi i casi di incompatibilità.

- La seduta è valida anche nel caso di assenza di uno o più componenti, fermo restando il 50% più 1 del quorum strutturale;

è importante ricordare che la responsabilità disciplinare è personale (art. 4, c. 3 DPR 249/1998) Ne consegue che non è possibile sanzionare un'intera classe o gruppi di studenti: il procedimento è sempre rivolto a singoli.

La sanzione è immediatamente esecutiva: Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare: perciò non bisogna attendere i 15 giorni previsti per l'eventuale impugnazione all'organo di garanzia interno per applicare la sanzione.

Il procedimento:

1. Notifica scritta di avvio del procedimento con convocazione per audizione dello studente e dei suoi genitori e possibilità di presentare una memoria scritta (entro un congruo termine e definendo le modalità di trasmissione);

2. Contestuale convocazione del Consiglio di classe straordinario allargato o del Consiglio di istituto;

3. Audizione a difesa dello studente con presenza dei genitori nel corso della seduta straordinaria del Consiglio di classe

4. Delibera di irrogazione della sanzione, debitamente motivata da parte dell'organo collegiale, coerente e proporzionale rispetto al codice disciplinare, oppure archiviazione

5. Trasmissione del provvedimento, adottato e sottoscritto dal dirigente, alla famiglia dello studente, in cui viene esplicitata la possibilità di impugnazione all'organo di garanzia.

In relazione al DPR 134/2025 che aggiorna lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) per le scuole secondarie, i procedimenti disciplinari vengono distinti tra “allontanamento dalle lezioni” (fino a 15 giorni, competenza del consiglio di classe) e “allontanamento dalla comunità scolastica” (oltre 15 giorni, competenza del consiglio d'istituto). Viene inoltre inserito il recupero educativo:

“Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

“Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. In attesa della stipula di queste convenzioni (o in assenza di strutture adatte), una norma transitoria (Articolo 1, comma 3-bis del DPR 134/2025) stabilisce che tali attività si svolgono a favore della comunità scolastica (es. riordino biblioteca, assistenza in segreteria, supporto a iniziative interne)”.

In relazione alle Linee Guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, allegate al Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025, per regolare l'uso dell'IA nella scuola italiana, in cui si forniscono i principi etici, i

requisiti normativi e le indicazioni operative per un'adozione dell'IA che sia sicura, affidabile, etica e antropocentrica:

“In coerenza con il principio di correttezza intellettuale e con il divieto di plagio di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 249/98, e sue successive modificazioni, l’utilizzo di strumenti di IA generativa per la produzione elaborati da sottoporre a valutazione, senza un’esplicita dichiarazione del contributo fornito dall’IA, configura una violazione disciplinare. (...) Tale comportamento è da ricondurre alle fattispecie di frode scolastica e comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto, nel rispetto del principio di gradualità e con prevalente finalità educativa e riparativa”.

1) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Con riferimento ai doveri degli studenti, il Consiglio d’Istituto stabilisce quanto segue:

Violazioni dei doveri riguardanti la frequenza regolare e gli obblighi di studio			
Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo competente	Procedimento
Frequenza irregolare o ritardi non seriamente motivati o non giustificati. Assenze strategiche (finalizzate ad evitare compiti in classe, interrogazioni o la partecipazione ad una data disciplina).	Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato.	Docente	Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta.
Negligenza abituale nello studio.	Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato.	Docente	Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta.
	Ammonizione scritta. Per		Comunicazione formale (tramite fonogramma

Alterazione o distruzione di documenti scolastici propri o altrui, falsificazione di firme o di valutazioni.	fatti reiterati allontanamento dalle lezioni fino a due giorni. Attività di approfondimento e di riflessione sulle conseguenze del comportamento che ha determinato il provvedimento.	Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti)	e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia.
Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico (pantaloni corti sopra il ginocchio, pantaloni strappati, scollature eccessive...).	Ammonizione scritta per inosservanza reiterata tramite Altro Tipo di Nota (A.T.N.).	Docente 1 ^a ora, Coordinatore di classe	Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta.

Violazioni dei doveri riguardanti la convivenza civile ed il rispetto degli altri			
Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo competente	Procedimento
Comportamento lesivo dell'incolumità fisica altrui (lesioni o atti di violenza fisica, schiaffi, pugni, calci, spinte... nei confronti di compagni o adulti)	Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe e in caso di un comportamento reiterato allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe.	Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico	Nota disciplinare sul registro di classe. Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto . Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione dei genitori. In caso di allontanamento convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità competenti.
			Nota disciplinare sul

<p>Comportamento offensivo e/o lesivo della dignità altrui (Minacce, vessazioni psicologiche, costrizioni, condizionamenti, atti o parole che consapevolmente offendono e/o tendono ad emarginare altri alunni, ...)</p>	<p>Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe.</p>	<p>Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico</p>	<p>registro di classe. Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti.</p>
<p>Atti di bullismo/cyberbullismo (17 maggio 2024, n. 70).</p>	<p>Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. <i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i></p>	<p>Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico</p>	<p>Nota disciplinare sul registro di classe Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti.</p>
<p>Comportamenti molto gravi e/o reiterati lesivi dell'incolumità fisica e della dignità altrui.</p>	<p>Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre a quindici giorni. Percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Ove vi sia reale pericolo per incolumità delle</p>		<p>Nota disciplinare sul registro di classe</p>

<p>Atti molto gravi e/o reiterati di bullismo/cyberbullismo (legge 17 maggio 2024, n. 70).</p>	<p>persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'episodio, ovvero al permanere della situazione di pericolo come disposto dall'art. 1 comma 9 del D.P.R. 235/2007. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come disposto dall'art. 1 comma 9-bis del D.P.R. 235/2007, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p><i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i></p>	<p>Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico, Consiglio d'istituto</p>	<p>Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. Convocazione Consiglio d'Istituto per la formalizzazione del provvedimento. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti.</p>
--	--	--	---

<p>Violazioni che riguardano le norme di sicurezza, la salute, il rispetto delle strutture/attrezzature scolastiche</p>			
<p>Mancanza disciplinare</p>	<p>Sanzione disciplinare</p>	<p>Organo competente</p>	<p>Procedimento</p>
<p>Scorrettezze e comportamenti</p>			<p>Comunicazione alla</p>

<p>irrispettosi verso compagni o adulti. Mancato rispetto del materiale proprio o altrui. Disturbo durante le ore di lezione o le attività scolastiche. Schiamazzi.</p>	<p>Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato.</p>	<p>Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti)</p>	<p>famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta.</p>
<p>Giochi e scherzi pericolosi. Lancio di oggetti non contundenti. Mancato mantenimento dell'ordine e della pulizia nell'aula, nei bagni e negli spazi comuni della scuola.</p>	<p>Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato.</p>	<p>Docente</p>	<p>Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta.</p>
<p>Violazione dei regolamenti degli spazi attrezzati. Danneggiamento ad arredi o strutture scolastiche.</p>	<p>Ammonizione scritta e ripristino del danno con eventuale rimborso da parte delle famiglie delle spese sostenute dalla scuola.</p>	<p>Docente, Coordinatore di classe</p>	<p>Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta ed eventuale convocazione formale per la quantificazione delle spese sostenute dalla scuola.</p>
<p>Vandalismo e/o furto. Danni arrecati volontariamente alle strutture scolastiche, agli arredi, alle attrezzature e ai sussidi.</p>	<p>Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e ripristino dei danni provocati, con eventuale rimborso da parte delle famiglie delle spese sostenute dalla scuola. Attività di approfondimento e di riflessione sulle conseguenze del comportamento che ha determinato il provvedimento. <i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i></p>	<p>Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico</p>	<p>Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico e/o fonogramma, raccomandata/PEC. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione della famiglia per formalizzare il provvedimento di sospensione ed eventualmente per la quantificazione delle spese sostenute dalla scuola. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti.</p>
	<p>Ammonizione scritta e, nei casi più gravi, eventuale allontanamento dalla comunità scolastica, fino a cinque giorni.</p>		<p>Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto.</p>

<p>Mancato rispetto reiterato delle disposizioni di sicurezza (D.L. 81/08 e s.m.i.)</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. <i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i></p>	<p>Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico</p>	<p>Comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico e/o fonogramma, raccomandata/PEC. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione della famiglia per formalizzare il provvedimento di sospensione. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti.</p>
<p>Atti vandalici a danno dell'Edificio Scolastico che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni (inquinamento da sostanze tossiche, incendio, ...) Atti lesivi della salute e dell'incolumità fisica altrui e della comunità scolastica.</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica oltre a quindici giorni. Ove vi sia reale pericolo per incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'episodio, ovvero al permanere della situazione di pericolo come disposto dall'art. 1</p>	<p>Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico, Consiglio d'istituto</p>	<p>Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva</p>
	<p>comma 9 del D.P.R. 235/2007. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come disposto dall'art. 1 comma 9-bis del D.P.R. 235/2007, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di</p>		<p>convocazione formale della famiglia. Convocazione Consiglio d'Istituto per la formalizzazione del provvedimento. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti.</p>

	<p>Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p><i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i></p>		
<p>Infrazione del divieto di fumo nei locali della scuola, compreso l'uso di sigarette elettroniche.</p>	<p>Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni.</p> <p>Percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.</p> <p><i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i></p>	<p>Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico</p>	<p>Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto.</p> <p>Comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico e/o fonogramma, raccomandata/PEC.</p> <p>Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione della famiglia per formalizzare il provvedimento di sospensione.</p>
<p>Introduzione o consumo di bevande alcoliche/sostanze stupefacenti negli spazi scolastici o nelle attività fuori sede.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale.</p> <p>Attivazione immediata di un dialogo con i servizi sociali per il supporto educativo.</p>	<p>Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico</p>	<p>Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto.</p> <p>Comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico e/o fonogramma, raccomandata/PEC.</p> <p>Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione della famiglia per formalizzare il provvedimento di sospensione.</p>

Art. 15.1- Impugnazioni

Contro il provvedimento di cui al punto 5 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Dirigente Scolastico dell'Ufficio Scolastico Provinciale (art. 328 commi 2 e 4 del D. lgs. n. 297/94). Contro le sanzioni disciplinari di cui al punto 2 è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, interno alla scuola.

Art. 15.2- Organo di Garanzia

Secondo l'Art. 5, c. 1 del DPR 249/1998 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dai genitori nella Scuola Media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale Organo, di norma, è composto da un Docente designato dal Consiglio d'Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale istituisce un Organo di Garanzia che verifica la corretta applicazione delle suddette normative e dei regolamenti, svolge attività istruttoria, sulla base dell'esame della documentazione acquisita, in caso di reclamo da parte di chiunque abbia interesse ad impugnare le sanzioni disciplinari decise dall'Organo di Garanzia scolastico.

È disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Non c'è un'indicazione precisa sulla composizione dell'organo di garanzia, ma soltanto una regola per la componente minima dirigente scolastico (presidente) almeno due rappresentanti eletti dai genitori nel primo ciclo un docente designato dal consiglio di istituto. È consigliabile costituire l'organo di garanzia con 5 membri, perché in caso di voto non ci sono dubbi (in caso di 4 membri, con la parità, prevarrebbe il voto del dirigente scolastico).

In caso di impedimento del dirigente Se il dirigente è in servizio non va sostituito, ma dovrà delegare con apposito atto la presidenza dell'organo (in genere al coordinatore

di classe o altro docente membro del consiglio di classe). Se il dirigente non è in servizio (malattia, ferie, ecc...) a sostituirlo sarà il primo collaboratore.

Se i genitori chiedono l'accesso agli atti è consigliabile procedere, previa valutazione dell'interesse, preferibilmente entro un termine congruo rispetto all'audizione a difesa. Di norma, sono i genitori a partecipare all'audizione a difesa che partecipano all'audizione insieme al figlio. I casi vanno però valutati secondo la loro specificità (per esempio necessità di presenza di un parente che conosce bene la lingua italiana e che, quindi, sarebbe un supporto ai genitori affinché questi possano riuscire ad esercitare meglio la funzione educativa. I genitori non possono farsi assistere da un procuratore durante l'audizione, in quanto la ratio del procedimento disciplinare risiede nella sua natura educativa. La funzione educativa (propria dei genitori) non è trasferibile.

Il Referente per la Valutazione
Prof.ssa Vazzano Mariantonietta